III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI 1. 2634

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCARLATO e VALIANTE

Presentata il 6 dicembre 1960

Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno

Onorevoli Colleghi! — Con l'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, al fine di agevolare la costruzione delle reti interne di acquedotti e fognature nei comuni dell'Italia meridionale con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, fu stabilito che qualora tali comuni riuscissero a dimostrare di non poter garantire, in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria l'ammontare dei mutui che avrebbero dovuto contrarre con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di tali opere, e le opere stesse fossero state ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, la Cassa per il Mezzogiorno assumeva a suo carico l'onere di spesa gravante sui comuni suddetti.

Lo scopo delle citate norme fu quello di venire in aiuto dei comuni più bisognosi nella esecuzione di opere indispensabili alla loro vita e al loro sviluppo.

Ma, a fianco degli acquedotti e delle fognature, i comuni sentono la necessità di eseguire altre opere pubbliche non meno urgenti ed indispensabili, come la costruzione e sistemazione di cimiteri, macelli, lavatoi, ospedali, stazioni di bonifica umana, sistemazioni di strade interne.

È evidente la importanza di queste ultime opere per il miglioramento delle condizioni di vita degli Enti per i quali la soluzione del problema delle reti idriche e delle fognature rappresenta un primo passo verso il loro ulteriore progresso.

Ora, se i comuni non possono garantire con la sovrimposta fondiaria i mutui ad essi occorrenti per l'esecuzione di talune opere pubbliche, è chiaro che la stessa difficoltà sussisterà per la esecuzione di altre opere pubbliche per le quali pure lo Stato concede dei contributi trentacinquennali.

Altrimenti gli Enti interessati dovrebbero impegnare altri cespiti delegabili, come le imposte di consumo; ma in tal caso non rimarrebbero disponibili che poche altre entrate.

Ora è giusto che le agevolazioni accordate per la costruzione delle reti interne di acquedotti e fognature siano estese a tutte le altre opere pubbliche assistite dal contributo statale trentacinquennale a norma degli articoli 4, 5, 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 15 febbraio 1953, n. 184, indispensabili, come le altre, alla vita delle Comunità locali.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge.

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

«La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti; per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature; per la costruzione o il completamento di cimiteri e delle altre opere igieniche previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589; per la costruzione o il completamento di strade interne, ove i comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184 ».

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a tutte le opere pubbliche previste nello stesso, ammesse ai benefici delle citate leggi, e che all'atto dell'approvazione della presente legge non siano state ancora collaudate.